



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante "individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata", predisposto ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Repertorio n. 2/CSR del 20 gennaio 2016

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

nell'odierna seduta del 20 gennaio 2016

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

VISTO l'articolo 35 del predetto decreto-legge, e, in particolare, il comma 2, il quale prevede che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del richiamato decreto-legge n. 133 del 2014, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, effettua la ricognizione dell'offerta esistente e individua, con proprio decreto, il fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per Regioni; sino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per l'integrale copertura del fabbisogno residuo così determinato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, ove tecnicamente possibile, un incremento fino al 10 per cento della capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti organici per favorire il recupero di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio e la produzione di *compost* di qualità;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che, all'art. 2, comma 4, prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa sottoporre a questa Conferenza qualsiasi oggetto di interesse regionale anche su richiesta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

RR



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTO lo schema di decreto in epigrafe, previsto dal richiamato comma 2 dell'art. 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, trasmesso dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo di questa Presidenza con nota n. 6936 del 3 marzo 2015, e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota n. 1147 del 6 marzo 2015;

CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 20 marzo 2015 le Regioni hanno presentato un primo documento di osservazioni e proposte emendative, e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si è impegnato a trasmettere una nuova stesura del provvedimento, recependo, per quanto possibile, le proposte emendative regionali;

VISTO il nuovo schema di decreto, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota n. 8443/GAB del 27 aprile 2015, e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota n. 1986 del 30 aprile 2015;

CONSIDERATO che, con nota del 20 maggio 2015, il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto di sospendere l'esame del provvedimento da parte di questa Conferenza, essendo sorta l'esigenza di effettuare un supplemento istruttorio;

VISTA la nuova versione dello schema di decreto, trasmessa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota n. 14952/GAB del 31 luglio 2015, e diramata con nota n. 3706 del 19 agosto 2015 dalla Segreteria di questa Conferenza, che ha convocato una nuova riunione tecnica per il 9 settembre 2015;

CONSIDERATO che nel corso della nuova riunione tecnica del 9 settembre 2015 le Regioni hanno presentato un nuovo documento di proposte emendative;

VISTO tale documento delle Regioni che, aggiornato, è stato diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota n. 3936 del 15 settembre 2015;

VISTA la nuova stesura del decreto in esame, modificata a seguito delle proposte delle Regioni, trasmessa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. 24077/GAB del 3 dicembre 2015, e diramata dalla Segreteria della Conferenza con nota prot. n. 5297 del 4 dicembre 2015;

CONSIDERATO che è stata convocata una nuova riunione tecnica per il giorno 15 dicembre 2015, poi annullata dal momento che le Regioni hanno subordinato la conclusione dell'istruttoria alle decisioni riguardanti l'istituzione di una cabina di regia sul complesso delle questioni legate al ciclo dei rifiuti;

PR



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che, nella seduta di questa Conferenza del 17 dicembre 2015, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non ha accolto la richiesta delle Regioni di istituire una cabina di regia sul ciclo dei rifiuti, ragion per cui è stata convocata una nuova riunione tecnica per il 13 gennaio 2016 per proseguire nell'istruttoria tecnica;

CONSIDERATO che in tale riunione tecnica conclusiva del 13 gennaio 2016, le Regioni hanno consegnato un documento di osservazioni e proposte emendative, al cui accoglimento hanno condizionato l'espressione del parere favorevole; tali proposte sono state discusse con i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i quali si sono impegnati a trasmettere una stesura finale dello schema di provvedimento, recependo le proposte accoglibili;

VISTA la stesura conclusiva dello schema di decreto in esame, trasmessa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota n. 610 del 15 gennaio 2016, e diramata dalla Segreteria di questa Conferenza con nota n. 238 del 19 gennaio 2016;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome hanno espresso un parere favorevole condizionato all'accoglimento delle osservazioni e degli emendamenti del documento consegnato (allegato 1);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante "individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata", predisposto ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nel testo diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota n. 238 del 19 gennaio 2016.

IL SEGRETARIO
Antonio Nardèo

IL PRESIDENTE
Gianclaudio Bressa



20-01-2016

**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
16/2/SR10/C5**

PARERE SU UNO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, CHE RECANTE "INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO RESIDUO DI IMPIANTI DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTA IN MANIERA DIFFERENZIATA", PREDISPOSTO AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2014, N. 164.

Punto 10) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative e delle osservazioni in allegato.

Roma, 20 gennaio 2016

Allegato


**Osservazioni e proposte di emendamento allo schema di DPCM recante
"Riconuzione dell'offerta esistente e del fabbisogno residuo degli impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani
raccolta in maniera differenziata, articolata per regioni, ai sensi dell'art 35 comma 2 decreto legge 12 settembre 2014 convertito
con modifiche dalla legge 11 novembre 2014, n. 164"**

A) Considerazioni di carattere generale

1. Le informazioni acquisite dal Ministero Ambiente relative alla disponibilità di impianti attivi o autorizzati per il trattamento della frazione organica sono aggiornate all'anno 2013 e riportano - per ciascun impianto - la capacità di trattamento autorizzata. Occorre rilevare che in alcuni casi i titoli autorizzativi non specificano, nell'ambito della capacità di trattamento, la quota parte da dedicare al trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani e quella da dedicare al trattamento di rifiuti speciali (prevalentemente scarti dell'industria agroalimentare e fanghi), lasciando ai gestori una certa discrezionalità che impedisce talvolta di assicurare l'autosufficienza nel recupero della frazione organica che teoricamente sarebbe invece garantita. La frazione organica è infatti una frazione merceologica sottoposta alle dinamiche del libero mercato e pertanto i gestori degli impianti possono accogliere anche rifiuti prodotti fuori regione. Si ritiene in ogni caso necessario prevedere un aggiornamento periodico, con cadenza annuale, delle informazioni a livello regionale, per tenere in considerazione le variazioni nel frattempo intervenute sui territori anche a seguito dell'attuazione della programmazione regionale.
2. Occorre individuare uno scenario per gestire il periodo transitorio in attesa del soddisfacimento del fabbisogno residuo, al fine di individuare obiettivi ed azioni intermedie per arrivare a regime.

3. Si chiede di disciplinare i principi regolatori per il trasferimento - in ambito interregionale - della frazione organica dei rifiuti urbani. Dalla lettura dell'art. 199 del D. Lgs. 152/2006 infatti gli impianti di trattamento della frazione organica non risultano vincolati al trattamento dei rifiuti prodotti nel territorio (ATO, regione) presso il quale hanno sede e, pur vigendo il principio della prossimità sancito dall'art 181 comma 5 D.Lgs n. 152/2006, le Regioni non hanno, di fatto, potere programmatico e regolamentare in merito. In proposito la Corte di Giustizia dell'UE nella causa n. C-653/13 contro l'Italia - riguardante l'emergenza rifiuti presente in Regione Campania - con Sentenza del luglio 2015 ha stabilito che qualora uno Stato membro abbia pianificato la gestione dei rifiuti urbani a livello regionale, spetta ad ogni Regione dotata di un Piano regionale garantire trattamento e smaltimento dei propri rifiuti all'interno del suo territorio (punti da 40 a 45), comprendendo tra questi anche i rifiuti organici di cui al presente schema di DPCM.

4. Come già sottolineato dalle Regioni nelle Conferenze tecniche Stato-Regioni del 20 marzo e del 9 settembre 2015, il fatto di considerare anche gli impianti che trattano esclusivamente la frazione verde nella ricognizione dell'offerta complessiva esistente di trattamento della frazione organica rappresenta un errore in quanto tali impianti non sono idonei al trattamento del rifiuto di origine alimentare (CER 200108). Perché la



ricognizione dell'offerta esistente (ed anche il calcolo del fabbisogno di trattamento non soddisfatto) sia reale e risponda il più possibile all'esigenza che si prefigge il decreto, occorre separare i due flussi (frazione verde e rifiuto alimentare), sia in termini di offerta esistente che di fabbisogno di trattamento.

B) Emendamenti e osservazioni

Gli emendamenti e relative osservazioni riferite all'articolo dello schema di DPCM (e pertanto ad esclusione delle tabelle ed allegati ove riferiti a dati ed informazioni di dettaglio) sono contenuti nel seguente nel testo a 3 colonne.

Oltre a tali emendamenti si coglie l'occasione per sottolineare che i dati relativi alla Regione Toscana devono essere aggiornati secondo le indicazioni già formalmente inviate al Ministero dell'Ambiente in data 18 dicembre 2015.

Schema DPCM

Emendamenti Regioni e P. Autonome

Osservazioni Regioni e P. Autonome

Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, recepita con decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare la Parte IV recante le norme in materia di gestione dei rifiuti;

Visto l'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 recante "Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene";

Considerato che l'articolo 35, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014 prevede che, con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, venga effettuata la ricognizione dell'offerta esistente e l'individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata;

Considerato altresì, che, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014, l'individuazione del fabbisogno residuo di impianti è articolato per regioni ed è determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio,

3

nonché tenendo conto della pianificazione regionale;

Vista la direttiva del Consiglio dell'Unione europea del 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE, e in particolare l'articolo 5, comma 2, relativo alla fissazione di obiettivi di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili;

Visto l'articolo 11, comma 2, lettera a) della direttiva 2008/98/CE, che fissa uno specifico obiettivo, pari al 50 %, di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici e possibilmente di altra origine, da raggiungere entro il 2020;

Considerato che ai sensi dell'art. 3, paragrafi 1 e 3, della decisione della Commissione del 18 novembre 2011, n. 753, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha optato, tra le metodologie indicate nell'allegato I della predetta decisione, per la metodologia n. 2 che consente di conteggiare, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio, anche la frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata e conferita agli impianti di trattamento;

Considerato che, ai sensi della predetta decisione 753/2011, anche il compostaggio domestico dei rifiuti può essere conteggiato ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio del 50 %;

Considerato che l'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce il raggiungimento almeno della percentuale del 65% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

Considerato che le regioni possono dotarsi di obiettivi più ambiziosi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

Considerato che la direttiva 2008/98/CE, individua la gerarchia dei rifiuti quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti e stabilisce i principi di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti;

Considerato che, ai fini del raggiungimento dei predetti obiettivi di riduzione del conferimento dei rifiuti biodegradabili in discarica e di riciclaggio dei rifiuti urbani, ed in conformità alla gerarchia nella gestione dei rifiuti ed ai principi di autosufficienza e prossimità, è necessario

4
Le

Schema DPCM

Osservazioni Regioni e P. Autonome

provvedere in via prioritaria alla riduzione della produzione della frazione organica dei rifiuti urbani e poi alla gestione della stessa sul luogo di produzione o nelle immediate vicinanze, nonché ad una adeguata raccolta differenziata e corretta gestione di tale frazione raccolta in maniera differenziata;

Considerato che la corretta gestione della frazione organica dei rifiuti urbani potenzialmente intercettabile tramite la raccolta differenziata prevede che essa sia, conformemente alla gerarchia dei rifiuti, sottoposta al riciclaggio per la produzione di ammendanti compostati ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Considerato che una gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, così come sopra delineata, concorre alla diminuzione delle emissioni di gas serra, all'incremento della fertilità dei suoli ed al contrasto dell'erosione e della desertificazione oltre che alla tutela dei corpi idrici;

Ritenuto pertanto necessario che le Regioni si dotino delle capacità impiantistiche necessarie a trattare le quantità di rifiuto organico prodotto dalle stesse al netto delle quantità di rifiuto gestite tramite l'autocompostaggio o altre forme di compostaggio sul luogo di produzione;

Considerato che le Regioni possono attuare politiche di prevenzione che riducono la produzione di rifiuti organici e quindi il fabbisogno di impianti di trattamento di tale frazione di rifiuto;

Considerato che le Regioni, in conformità con il principio di prossimità, possono attuare politiche incentivanti per il compostaggio domestico e altre forme di compostaggio sul luogo di produzione che riducono il fabbisogno di impianti di trattamento della frazione organica;

Ritenuto di non dover considerare, ai fini della individuazione dell'offerta esistente, la capacità degli impianti di compostaggio e di digestione anaerobica non in esercizio;

Ritenuto necessario, ai fini della corretta individuazione dell'offerta esistente, sottrarre alla capacità autorizzata degli impianti le quantità di rifiuti trattate dagli stessi di provenienza non urbana (fanghi ed "altro");

a

Schema DPCM

Emendamenti Regioni e P. Autonome

Osservazioni Regioni e P. Autonome

Vista la richiesta delle Regioni, effettuata nel corso della riunione in sede tecnica della Conferenza Stato Regioni del 20 marzo 2015, di non considerare, per definire l'offerta esistente, gli impianti che trattano solo la frazione verde, nonché di sottrarre alla capacità degli impianti esistenti una quota del 30% destinata al materiale "strutturante", solitamente costituito da rifiuti verdi;

Considerato che l'articolo 35 comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014 prevede l'individuazione del "fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata" e che tale frazione organica dei rifiuti urbani comprende, ai sensi dell'articolo 183 lettera d) del decreto legislativo 152 del 2006, sia il verde che la frazione umida dei rifiuti urbani;

Considerato che gli impianti di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata non possono nella maggior parte dei casi operare senza una quota consistente in ingresso di materiale "strutturante", e che, pertanto, i due flussi vanno considerati unitamente;

Considerato che con l'incremento della raccolta differenziata fino al valore di legge del 65%, come definito dall'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche la frazione verde raccolta aumenterà considerevolmente con conseguente necessità di prevedere nuovi impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani;

Ritenuto pertanto necessario considerare nella ricognizione dell'offerta esistente anche gli impianti che trattano solo verde e di non sottrarre alla capacità degli impianti una quota del 30% pari al materiale strutturante;

Ritenuto altresì necessario eliminare dalla ricognizione dell'offerta esistente gli impianti con capacità autorizzata minore di 1000 tonnellate/anno, in quanto non sempre ufficialmente censiti e non sempre realmente operativi;

Considerato che, ai sensi della normativa vigente, i rifiuti organici raccolti in maniera differenziata che sono destinati ad operazioni di recupero non sono soggetti ai vincoli di trattamento all'interno dell'Ambito territoriale di provenienza;

6

Schema DPCM

Emendamenti Regioni e P. Autonome

Osservazioni Regioni e P. Autonome

Vista la richiesta delle Regioni, effettuata nel corso della riunione in sede tecnica della Conferenza Stato Regioni del 20 marzo 2015, relativa alla necessità di operare un'accurata verifica congiunta dei dati da utilizzare per la puntuale ricognizione dell'offerta;

Viste le note delle Regioni pervenute al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in risposta alla richiesta di quest'ultimo di verifica dei predetti dati, che sono stati oggetto di un'approfondita e puntuale analisi istruttoria;

Vista la richiesta delle Regioni, effettuata nel corso della riunione in sede tecnica della Conferenza Stato Regioni del 9 settembre 2015 relativa all'aggiornamento dei dati e alla necessità di rivedere i valori di intercettazione della frazione organica alla luce delle percentuali della stessa presenti nel rifiuto nonché delle tipologie di gestione regionali ed in particolare delle percentuali di raccolta differenziata superiore al 65% o di applicazione del compostaggio domestico o di altre forme di compostaggio sul luogo di produzione;

Viste le note delle Regioni pervenute al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in risposta alla richiesta di quest'ultimo di fornire le informazioni necessarie;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti Stato Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

adotta il seguente:

D E C R E T O

Articolo 1 (Finalità e oggetto)

1. Per prevenire e ridurre i più possibili gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti dalla gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, e per raggiungere

Schema DPCM

Emendamenti Regioni e P. Autonome

gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in tema di riciclaggio e di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili, il presente decreto indica le necessità impiantistiche per la corretta gestione della frazione organica su scala nazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il presente decreto:

- a) effettua la ricognizione dell'offerta esistente di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani, raccolta in maniera differenziata sul territorio nazionale, articolata per regioni;
- b) individua il fabbisogno teorico complessivo di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata, articolato per regioni;
- c) individua il fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni.

Articolo 2. (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) "*impianti di recupero*": impianti di trattamento aerobico di compostaggio e di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata;
- b) "frazione organica dei rifiuti urbani": i rifiuti organici così come definiti all'articolo 183, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché i rifiuti di manifatti ed imballaggi compostabili certificati secondo la norma UNI EN 13432:2002

Articolo 3 (Ricognizione dell'offerta esistente di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata)

1. L'individuazione dell'offerta esistente di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta

in maniera differenziata, articolata per regioni, è riportata nell' allegato I.

Osservazioni Regioni e P. Autonome

Aggiungere il seguente comma 2:
Le motivazioni sono espresse nelle considerazioni generali, punto 1

"2. La riconuzione dell'offerta esistente di trattamento di cui al comma 1 è aggiornata sulla base dei dati comunicati da regioni e province autonome."

**Articolo 4
(Individuazione del fabbisogno teorico complessivo di trattamento)**

1. L'individuazione della stima del fabbisogno teorico complessivo di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani, raccolta in maniera differenziata, è indicata nell'allegato II.

Aggiungere il seguente comma 2:

"2. L'individuazione del fabbisogno di trattamento di cui al comma 1 è aggiornata sulla base dei dati comunicati dalle regioni e dalle province autonome."

**Articolo 5
(Individuazione del fabbisogno residuo di impianti)**

1. L'individuazione della stima del fabbisogno residuo di impianti di trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolti in maniera differenziata, articolato per regioni, è indicata nell'allegato III.

2. Le Regioni, al momento della revisione dei piani di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152, individuano il valore specifico del fabbisogno residuo di impianti all'interno dell'intervallo riportato nell'allegato III e provvedono, nell'implementazione dei predetti piani, al soddisfacimento dello stesso scegliendo la tipologia, il numero e la localizzazione degli impianti più appropriati. Inserire dopo la parola "localizzazione" le parole "di Si ritiene che non sia compito delle regioni individuare la localizzazione puntuale di queste tipologie impiantistiche. Inoltre non è chiaro come possano le Regioni provvedere al soddisfacimento del fabbisogno residuo dal momento che il recupero/riciclaggio del rifiuto organico non rientra tra le attività di privativa ma risponde a logiche di mercato.

Aggiungere il seguente comma:

"3. I piani regionali definiscono il fabbisogno delle dotazioni impiantistiche con riferimento:
a) ai programmi di incremento della raccolta differenziata

nei diversi ambiti ottimali;

- b) alle potenzialità effettivamente autorizzate per il trattamento della frazione organica;
- c) alla quota dei rifiuti organici sottoposti a processi di biostabilizzazione, equiparabili ai rifiuti speciali. Con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, approvato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono indicate le caratteristiche di stabilità per l'assimilazione dei rifiuti organici biostabilizzati ai rifiuti speciali.”

Articolo 6
(Disposizioni finali e transitorie)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per la finanza pubblica.

M